

COMUNE DI UTA
Provincia di Cagliari

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29.03.2007

Art. 1
OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente Regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs 446/1997.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 Luglio 2000 n° 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D. Lgs 18 Agosto 2000 n° 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale.
3. Il Regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito istituita a norma dell'art. 1 del D. Lgs 28 Settembre 1998 n° 360 e come integralmente modificato dall'articolo 1, comma 142 della Legge Finanziaria per il 2007 n° 296 del 27 Dicembre 2006.

Art. 2
SOGGETTO ATTIVO

1. L'addizionale in oggetto è riscossa dal Comune di Uta, ai sensi del D. Lgs 28 Settembre 1998 n° 360 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3
SOGGETTO PASSIVO

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Uta, alla data del 01 Gennaio 2007, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4
ALIQUTA APPLICATA E VARIAZIONE

1. La misura dell'aliquota dell'addizionale comunale di cui al comma 3 dell'art.1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 è fissata nella misura dello **0,2** punti percentuali.
2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata entro i limiti stabiliti dalla normativa, previa adozione di apposito atto deliberativo.
3. La deliberazione di cui al comma 2 ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 Maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 5
MODALITA' DI VERSAMENTO

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. Per i redditi da lavoro dipendente e per i redditi assimilati a lavoro dipendente, l'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dal sostituto d'imposta e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove mensilità a partire da marzo. Il saldo dell'addizionale è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in numero massimo di undici rate a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono state effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione di rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in un'unica soluzione.
3. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3 del D. Lgs 28 Settembre 1998 n° 360.

Art. 6
SANZIONI E INTERESSI

1. Il ritardato o omesso versamento dell'addizionale è punito con l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.471.

Art. 7
NORME FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs 15 Dicembre 1997 n° 446, decorre dal 1° Gennaio 2007.